



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03B325C8F, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

PuntoZero S.C.A R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani;

***nei confronti***

Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Migliorini, Jacopo Emilio Paolo Recla, Lara Bonoldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giulia Migliorini in Perugia, corso Vannucci n. 30;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso principale:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. adottata in data 30 aprile 2025, nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione a Roche Diagnostics S.p.A. del lotto 1 della "*Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. - 2 - 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria*" per una durata di 60 mesi (ed opzione di rinnovo di ulteriori 24) e per un importo complessivo pari ad Euro 58.990.300,00;

- per quanto occorra, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e di tutti i documenti ad essi allegati costituenti la *lex specialis* di gara, ivi compresi i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione delle offerte nel lotto 1;

- di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti con conseguente formazione di una nuova graduatoria e attribuzione a Beckman Coulter S.r.l. della posizione di prima classificata e aggiudicataria, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, qualora sia stato nel frattempo stipulato con Roche Diagnostics S.p.A., ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b) e/o art. 122 del D.Lgs. 104/2010, e per il subentro nel medesimo contratto, se già stipulato, o, in via subordinata, per l'applicazione delle sanzioni alternative di cui all'art. 123 del medesimo decreto;

per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da Roche Diagnostics il 4 luglio 2025 e depositato il successivo 8 luglio 2025:

- della Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero del 30 aprile 2025 di aggiudicazione del Lotto in oggetto nella parte in cui non ha escluso Beckman Coulter per gli ulteriori motivi ivi evidenziati e/o le ha attribuito erroneamente i punteggi tecnici non spettanti, nonché di tutti i verbali di gara, nelle parti di interesse;

- nonché, ove occorrer possa, della *lex specialis* e dei relativi allegati nelle parti e per i motivi di cui in esposizione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Roche Diagnostics il 4 agosto 2025:

degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso incidentale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Beckman Coulter l'11 agosto 2025:

degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Punto Zero S.C.A R.L. e di Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con Determinazione dell'Amministratore Unico del 18 dicembre 2023 PuntoZero ha indetto la “*Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di service di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria*”, suddivisa in 23 lotti. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, il lotto 1 (denominato “Area Siero”) concerne la “*fornitura in service di sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica e immunometria occorrenti alla rete dei laboratori analisi A.O. Perugia, A.O. Terni, Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2*” per un importo a base di gara pari ad € 58.990.300,00= e una durata di 60 mesi (rinnovabili per ulteriori 24 mesi), da affidare con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa.

2. Al lotto in questione hanno partecipato solo l'odierna ricorrente Beckman Coulter S.r.l. (di qui in seguito solo "Beckman") e Roche Diagnostics S.p.A. ("Roche"). All'esito della valutazione delle offerte la ricorrente ha conseguito 67,32 punti per l'offerta tecnica e 17,63 per quella economica, per un totale di punti 84,95; Roche invece ha ottenuto 63,89 punti per l'offerta tecnica e 25,00 per quella economica, per un totale di punti 88,89. Roche è stata quindi dichiarata aggiudicataria con Determinazione dell'Amministratore Unico del 30 aprile 2025.

3. Poiché unitamente al provvedimento di aggiudicazione sono stati pubblicati i verbali di gara, ma non anche l'offerta dell'aggiudicataria, Beckman ha proposto istanza di accesso agli atti in data 2 maggio 2025, al quale però la stazione appaltante ha fornito effettivo riscontro solo in data 26 maggio 2025.

4. A seguito dell'ostensione dei documenti richiesti Beckman ha impugnato l'aggiudicazione definitiva articolando sei motivi di censura, di cui i primi cinque diretti ad ottenere l'esclusione della controinteressata, mentre l'ultimo, a sua volta articolato in quattro sottocensure, mira a conseguire una detrazione di punteggio nei confronti della prima classificata, al fine di poterla sopravanzare, stante la differenza di punteggio tra le due offerenti di soli punti 3,94.

4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 5 del D.Lgs. 36/2023, nonché del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, oltre all'erroneità della motivazione e al difetto di istruttoria. La controinteressata non avrebbe prodotto in gara lo schema grafico di installazione del sistema oggetto di fornitura nei locali individuati dalla stazione appaltante in planimetria quotata, documentazione richiesta a pena di esclusione dal paragrafo 16, lett. b) e d), del disciplinare; peraltro dagli schemi prodotti in gara da Roche, comunque non corrispondenti a quanto richiesto, emergeva la materiale incompatibilità del progetto con i locali dei laboratori. Ad esempio, quanto al presidio di Città di Castello, la soluzione proposta da Roche occupava, oltre alla stanza messa a disposizione da Puntozero per ospitare la strumentazione oggetto di gara, anche due

bagni e un'ulteriore stanza non prevista. Oltre a tale profilo di inammissibilità dell'offerta della controinteressata, il suddetto progetto introdurrebbe ulteriori costi non previsti, così da configurare in ultima analisi un'offerta condizionata.

4.2. Con il secondo motivo si deduce identica violazione dei parametri normativi già denunciati nel primo motivo sotto altro profilo: Roche avrebbe dovuto essere esclusa altresì per la mancanza di una caratteristica minima prevista dal Capitolato Tecnico, secondo cui il sistema offerto deve garantire la “*presenza di un unico punto di caricamento delle provette in uso in laboratorio (per esempio sangue intero, plasma, siero e urine)*”, mentre la linea di automazione proposta dall'aggiudicataria per i laboratori di Perugia e Terni presenterebbe due punti di ingresso dei campioni, distinti e separati.

4.3. Con il terzo motivo si sostiene che l'offerta presentata da Roche avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito di minima che impone, in relazione ai presidi di Perugia e Terni, la “*Gestione contemporanea in tutte le fasi di automazione integrata di tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezz *”, mentre nella “*Relazione Tecnica Cobas p12 CCM*” indicata da Roche quale documento di riferimento del sistema offerto, emergerebbe che le dimensioni delle provette accettate dalla preanalitica in questione sarebbero le seguenti: diametro esterno massimo 15,5 mm, minimo 11,5 mm, diametro massimo del tappo 18,00 mm, minimo 13,4 mm. Inoltre la preanalitica Cobas p612 proposta da Roche per i presidi di Perugia e Terni laddove esclude la riconoscibilit  di provette con tappo di colore scuro, trasparente, grigio o bianco non soddisferebbe il requisito di minima secondo cui il sistema di preanalitica di tutti i presidi debba riconoscere il colore del tappo delle provette.

4.4. A mente del quarto motivo di ricorso, il sistema offerto da Roche sarebbe altresì carente della caratteristica di minima che impone di offrire uno strumento di preanalitica di tipo cd. *stand alone*, ovvero “*autonomo ed indipendente da*

*qualsiasi altra connessione ai sistemi analitici proposti*” dato che per i presidi di Città di Castello, Gubbio e Foligno, Roche avrebbe offerto lo strumento in questione -al fine di conseguire un punteggio ulteriore per la relativa caratteristica migliorativa- solo nella versione integrata all’automazione, che quindi non è utilizzabile come *stand alone*.

4.5. Con il quinto motivo Beckman contesta alla controinteressata di non aver rispettato l’ulteriore elemento essenziale dell’offerta previsto alla lett. m) del Capitolato Tecnico, che impone ai concorrenti di offrire, in relazione a tutti i presidi, soluzioni volte alla riduzione dei costi di smaltimento dei reflui di laboratorio, oltre che dell’impatto ambientale, mentre per il presidio di Terni Roche non avrebbe offerto il sistema WTE per il trattamento dei reflui - che risulta invece offerto per tutti gli altri presidi – in ragione della presenza, presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, di una vasca di raccolta reflui con un meccanismo di abbattimento biologico.

4.6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la violazione dell’allegato al capitolato tecnico denominato “tabella criteri migliorativi” nella parte in cui PuntoZero avrebbe erroneamente attribuito a Roche complessivamente 8 punti, in riferimento a 4 criteri migliorativi, che in realtà non le spettavano, e in particolare:

- quanto al criterio volto a premiare con l’assegnazione di 2 punti una “*Soluzione tecnologica e Layout in grado di far raggiungere il massimo livello di integrazione nei presidi di Foligno, Città di Castello Gubbio Gualdo Tadino*”, Roche non aveva offerto un sistema di automazione in possesso delle caratteristiche di minima ivi indicate (tra cui un unico punto di caricamento delle provette in uso in laboratorio e la gestione contemporanea in tutte le fasi di automazione integrata di tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio, in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza) visto quanto già dedotto nei motivi due e tre;

- Roche non meritava neppure l’attribuzione di 1 punto migliorativo in presenza di “*soluzioni di Preanalitica Front End equipaggiate con almeno due centrifughe fisicamente connesse*”, avendo offerto due centrifughe da banco e quindi non

fisicamente connesse;

- ed ancora non spettava a Roche neppure l'assegnazione di ulteriori 2 punti tabellari in riferimento agli strumenti che *“permettano il caricamento sul sistema di automazione integrata di tutte le provette afferenti al laboratorio (plasma, siero, urine, sangue intero, sia precentrifugate che non) senza necessità di preordinamento da parte dell'operatore sul medesimo rack/supporto senza la necessità di avere rack o posizioni di ingresso dedicati, a prescindere dallo stato (tappate o non tappate, precentrifugate), destinazione, tipologia (Primaria o Aliquota) e dimensione”*;

- infine risultava illegittima l'assegnazione a Roche di ulteriori 3 punti per l'offerta di *“una soluzione per il sistema di Automazione in grado di eseguire le fasi di check-in, verifica delle non conformità e centrifugazione indipendentemente dai trasportatori di provette che viaggiano lungo la linea di trasporto (qualsiasi essa sia, integrata nei moduli o meno) di automazione integrata o in stand/alone”*.

7. Si sono costituite in giudizio sia la controinteressata Roche che PuntoZero: in prima battuta la stazione appaltante ha eccepito l'irricevibilità del ricorso rispetto alla conoscenza dell'aggiudicazione, dato che la proposizione di un'istanza di accesso e la successiva ostensione della documentazione da parte della stazione appaltante non sarebbero circostanze idonee a spostare in avanti la decorrenza del relativo termine di impugnazione. Invece Roche ha contestato l'inammissibilità dell'impugnativa in quanto volta a sindacare il merito della discrezionalità valutativa della Commissione di Gara; inoltre la controinteressata ha confutato partitamente le singole censure affermando il regolare possesso di tutti i requisiti di minima e di quelli migliorativi.

7.1. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso l'aggiudicataria ha segnalato di aver regolarmente prodotto gli elaborati progettuali contestati, da cui emergerebbe il pieno rispetto dei vincoli posti dal disciplinare di gara.

7.2. Quanto al secondo mezzo, Roche non ha smentito la presenza di due punti di

ingresso dei campioni, ma ha sostenuto che il secondo modulo (corrispondente al Cobas p612, in aggiunta a quello principale Cobas p671) sarebbe solo un modulo secondario, non necessario al funzionamento ordinario e completo della linea e quindi inidoneo a determinare un duplicamento dei flussi.

7.3. In merito alla terza censura Roche ha segnalato che nel manuale di istruzioni, diversamente da quanto affermato nella relazione tecnica, sarebbero indicate dimensioni delle provette compatibili con quelle richieste dalla *lex specialis*, ove peraltro non si specificava se le predette misure dovessero essere comprensive del tappo, e nel dubbio la predetta previsione andava interpretata nel senso di favorire la massima partecipazione; quanto al colore dei tappi, il capitolato non prevederebbe l'obbligo per la strumentazione di riconoscere tutti i possibili colori dei tappi delle provette.

7.4. Sul quarto mezzo, ovvero l'asserita produzione in gara da parte dell'aggiudicataria di un sistema che per i presidi di Città di Castello, Gubbio e Foligno sarebbe solo integrata all'automazione e non *stand alone*, Roche ha sostenuto che il sistema offerto, Cobas p612, sarebbe intrinsecamente flessibile e modulare, in quanto progettato per funzionare sia in modalità *stand alone* che in modalità connessa, integrandosi con altri moduli tramite linea CCM.

7.5. In merito al quinto motivo, ovvero l'omessa produzione da parte di Roche del sistema di trattamento reflui WTE per il presidio di Terni, l'aggiudicataria ammetteva la circostanza in fatto ma affermava trattarsi di caratteristica non prevista a pena di esclusione e comunque giustificata dal chiarimento della stazione appaltante, secondo cui "*L'operatore economico dovrà predisporre un progetto sulla base delle esigenze dei singoli luoghi oggetto del servizio*".

8. *Medio tempore* sia la controinteressata che la ricorrente principale hanno proposto reciproche azioni ex art. 116 cod. proc. amm. in via incidentale nel presente giudizio, al fine di ottenere l'accesso integrale all'offerta tecnica dell'altra offerente; all'udienza in camera di consiglio del 22 luglio 2025 le parti hanno dato atto dell'integrale soddisfazione dei loro rispettivi interessi da parte

dell'Amministrazione. Con ordinanza collegiale n. 671/2025 questo Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla relativa azione.

9. Nel frattempo Roche, in data 4 luglio 2025, ha notificato ricorso incidentale affidato a tre gruppi di motivi, tendenti rispettivamente a sostenere la meritevolezza di esclusione della ricorrente principale per motivi ulteriori a quelli già rilevati dalla Commissione di Gara, a privare Beckman di due punti illegittimamente attribuiti, ed infine a conseguire la declaratoria di illegittimità di due previsioni di *lex specialis* che la ricorrente principale aveva posto a fondamento della necessità di esclusione dell'aggiudicataria.

9.1. Con il primo e il secondo motivo Roche ha sostenuto la necessaria esclusione di Beckman in quanto la relazione allegata all'offerta ai sensi dell'art. 16 del disciplinare, relativa ad una "*soluzione transitoria proposta dall'operatore economico per garantire la continuità dell'attività*", risultava incompleta e lacunosa in relazione ad aspetti essenziali della fornitura e soprattutto inadatta a garantire la continuità operativa richiesta. Nello specifico:

a) in riferimento ai presidi di Perugia e Terni Beckman non avrebbe offerto le due preanalitiche nuove di fabbrica e di ultima generazione richieste;

b) in nessuno dei singoli presidi di riferimento Beckman avrebbe effettivamente assicurato la prosecuzione ininterrotta dell'attività analitica h 24 anche in fase transitoria ed in effetti:

b.1) per il laboratorio di Perugia è stata prevista la rimozione dell'intera catena di automazione, fatta eccezione per la presenza, nella fase di transizione, di un solo analizzatore di chimica clinica che in caso di blocco esporrebbe il laboratorio ad un fermo;

b.2.) con riguardo al laboratorio di Terni è stata prevista la dismissione dell'intera catena di automazione, con il mantenimento di soli due strumenti attivi (ovvero un analizzatore per la chimica clinica ed uno per l'immunochimica) che in assenza di un documentato sistema di backup non assicurerebbero in alcun modo la continuità

operativa;

b.3) per il laboratorio di Città di Castello non è dettagliata la presenza di un backup strumentale nei momenti di fermo macchina;

b.4) con riguardo al laboratorio di Gubbio/Branca: nella fase intermedia tra la dismissione della vecchia attrezzatura e l'inserimento della nuova rimarrebbe attivo un solo strumento di chimica clinica e immunochimica senza alcuna indicazione di sistemi di backup;

b.5) quanto al laboratorio di Spoleto: durante lo spostamento delle apparecchiature resterebbero attivi unicamente un analizzatore per la chimica clinica, e un analizzatore da banco per l'immunochimica, anche in questo caso senza espressa documentazione di un sistema di backup.

9.2. Con il terzo motivo si è sostenuta l'illegittima attribuzione a Beckman di 2 punti per il criterio migliorativo relativo alla predisposizione del piano di attuazione e transizione proposto, che - in ragione delle carenze evidenziate nel primo motivo in punto di continuità operativa - non sarebbero dovuti, così come non sarebbero dovuti i 10,60 punti per i due sistemi di preanalitica *stand alone* che non sarebbero stati realmente offerti da Beckman.

9.3. Con il quarto motivo, spiegato in via espressamente subordinata rispetto all'accoglimento del ricorso principale, Roche ha contestato l'illegittimità del capitolato tecnico ove interpretato nel senso di legittimare l'accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso principale, ovvero, da un lato, la penalizzazione delle offerte che, per il solo fatto di prevedere centrifughe *stand-alone*, sarebbero tecnicamente idonee a evitare i colli di bottiglia della fase preanalitica, nonché, dall'altro, che il concetto di "unico punto di caricamento delle provette" debba essere interpretato nel senso preteso da controparte con il secondo motivo di ricorso introduttivo di "unico punto di ingresso delle provette" medesime.

10. Con atto di motivi aggiunti al ricorso incidentale notificato e depositato il 4 agosto 2025, Roche ha proposto due ulteriori motivi escludenti nei confronti di Beckman ed altri due tendenti a sottrarle punteggio tecnico. Nello specifico:

10.1. Con il quinto motivo Roche amplia le censure già spiegate in sede di primo motivo di ricorso incidentale segnalando che l'offerta di Beckman per i laboratori di Perugia e Terni è priva di qualsiasi indicazione puntuale o dettagliata in punto di tempistiche per l'esecuzione della fase di sostituzione delle apparecchiature pre-analitiche, (che per i soli laboratori "minori" è individuata invece in 2 giorni) e per le quali è soltanto specificato che *"l'inserimento del nuovo sistema, uno alla volta, viene eseguito al termine della routine per minimizzare il disagio"*.

10.2. Con il sesto motivo Roche sostiene che sebbene i cronoprogrammi allegati all'offerta di Beckman con riferimento ai presidi di Città di Castello, Branca, Spoleto e Orvieto indichino un tempo pari a due giorni per l'attività di disinstallazione delle pre-analitiche esistenti e installazione del nuovo sistema, tale indicazione non risulterebbe supportata da un corredo tecnico organizzativo sufficiente ad integrare un piano di transizione ben delineato.

10.3. Con il settimo motivo si sostiene, che alla luce delle carenze sopra evidenziate, Beckman non avrebbe dovuto ottenere i 2 punti per il criterio migliorativo relativo al piano di transizione, come già sostenuto in sede di terzo motivo di ricorso incidentale.

10.4. Infine con l'ottavo motivo si sostiene l'illegittima attribuzione a Beckman di 0,93 punti su 1 in riferimento al *"cambio del layout di smistamento delle provette, attraverso soluzioni tecniche prive di specifiche procedure di installazione o configurazione, (comprovare con documentazione ufficiale facendo riferimento in maniera diretta al manuale della strumentazione)"*, in quanto la ricorrente principale avrebbe comprovato il requisito mediante un mero rinvio alla scheda tecnica senza riportare alcuna evidenza tratta dal manuale ufficiale della strumentazione.

11. Beckman a sua volta ha proposto motivi aggiunti al ricorso principale con atto notificato e depositato l'11 agosto 2025, che con unica censura si concentra nello sviluppo del primo motivo di ricorso principale alla luce della documentazione

tecnica ostesa dalla stazione appaltante.

Innanzitutto la soluzione di adeguamento dei locali del laboratorio di Città di Castello proposta da Roche per l'installazione del sistema offerto prevede la realizzazione di lavori da cui deriverebbe una modifica radicale degli spazi, e una riorganizzazione complessiva delle destinazioni d'uso dei locali, che non sarebbe ammissibile nell'ambito di un appalto qualificato come fornitura con posa in opera di sistemi analitici: infatti Roche ha proposto la demolizione dei locali attualmente adibiti a servizi igienici (bagni e antibagni) per utilizzare tali spazi al fine di ampliare il laboratorio e creare un unico *open space*, intervento che sicuramente esorbita dagli "*eventuali lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione dei sistemi proposti*" ammessi dal capitolato tecnico. Inoltre la controinteressata non avrebbe fornito indicazioni sulla ricostruzione dei bagni a seguito della demolizione (bagni che secondo il layout dello stato di progetto verranno ricollocati nel locale ove attualmente si trova il sistema di preanalitica) i cui oneri economici resterebbero a carico dell'Azienda Sanitaria, non essendovi traccia degli stessi nell'offerta economica di Roche. Ed ancora secondo il cronoprogramma presentato in gara da Roche, l'esecuzione dei lavori edili e impiantistici avrebbe una durata prevista di 15 giorni, quindi durante questo periodo - in cui i precedenti bagni saranno dismessi e quelli nuovi ricostruiti - non vi sarebbero servizi igienici, in violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; infine la collocazione dei nuovi bagni comporterebbe che nel periodo transitorio le funzioni di pre-analitica sarebbero interrotte, con conseguente violazione dell'obbligo di garantire la continuità operativa del laboratorio.

12. Come da nota versata in atti il 26 settembre 2025 da Beckman Coulter, UsI Umbria 1 ha comunicato alla ricorrente l'intervenuta stipula del contratto con l'aggiudicataria Roche il 16 settembre precedente.

13. In vista della pubblica udienza tutte le parti hanno depositato memorie e repliche, riepilogando le rispettive difese. Segnatamente, da un lato, si è eccepita l'inammissibilità per difetto di interesse del sesto motivo di ricorso principale per

come formulato in quattro sottocensure, che andrebbero tutte accolte al fine di consentire a Beckman di sopravanzare Roche; d'altro canto la ricorrente e Puntozero hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse dei motivi di ricorso incidentale di Roche diretti a privare di punteggio la ricorrente principale, attualmente seconda classificata. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

14. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di irricevibilità del ricorso principale.

Costituisce fatto incontestato che Puntozero, all'esito dell'aggiudicazione, avvenuta il 30 aprile 2025, non abbia reso disponibile la documentazione relativa alle offerte tecniche delle concorrenti, che veniva parzialmente ostesa solo il 23 maggio 2025 a seguito di istanza di accesso di Beckman del 2 maggio 2025 (la documentazione completa veniva rilasciata il 4 luglio 2025, all'esito di apposita azione proposta in via incidentale nel presente giudizio).

Rispetto a tale quadro fattuale, la notifica del ricorso introduttivo in data 3 giugno 2025, invece che entro il 30 maggio 2025, appare pacificamente tempestiva, in quanto Beckman ha diligentemente proposto immediata istanza di accesso agli atti della procedura, il cui adempimento condizionava la possibilità di proporre consapevolmente impugnativa, anche considerato il concreto tenore dei vizi denunciati, tutti inerenti l'offerta tecnica dell'aggiudicataria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 aprile 2024, n. 7013, id. 26 ottobre 2023, n. 15870). In un caso analogo Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631 ha chiarito: *“nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante ha messo a disposizione dell'odierna appellante gli atti del procedimento di gara in data 20.5.2024, pertanto il ricorso si deve considerare tempestivo anche se proposto il 18 giugno, in quanto il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere se non dall'ostensione della documentazione di gara.”* Nel caso in esame la notifica dell'impugnativa ha seguito di soli 10 giorni l'ostensione della documentazione richiesta, quindi, a maggior

ragione, Beckman non è incorsa in alcuna decadenza.

15. Procedendo con l'esame del merito del giudizio, occorre chiarire che in presenza di un ricorso principale e di un ricorso incidentale simmetricamente escludenti deve essere data continuità all'orientamento (originato da Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2020, n. 6151, in coerenza con quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione con sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18) per cui devono essere esaminati entrambi, con priorità al gravame principale: infatti l'accoglimento del gravame incidentale non determina *ex se* l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove *"il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale"* (Cons. Stato, sez. V, 03 marzo 2022, n.1536, nonché, conformi, T.A.R. Umbria, 28 febbraio 2025, n. 225, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 09 aprile 2024, n. 6825, id. sez. V, 04 aprile 2023, n. 5663, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 05 maggio 2023, n. 1071, T.A.R. Liguria, Genova, sez. I , 31 gennaio 2022, n. 69).

Tale principio rileva a fortiori nella presente procedura, alla quale hanno partecipato solo due offerenti.

16. Il ricorso principale proposto da Beckman è fondato, per quanto di seguito specificato.

17. Il primo motivo del ricorso introduttivo, poi ampliato da Beckman in sede di motivi aggiunti, poggia sulla previsione di cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara, che onera i concorrenti di produrre, a pena di esclusione:

- alla lettera b) *"Dettagli riguardanti interventi di adeguamento dei locali a carico dell'aggiudicatario (prospetti grafici, materiali utilizzati, arredi ed accessori) e*

*dettagli sugli interventi impiantistici”;*

- alla lettera d) lo “*Schema grafico di installazione del sistema nei locali individuati dalla Stazione Appaltante, in planimetria quotata elaborata sulla base della documentazione fornita dal committente in allegato al presente capitolato, dal quale si evinca univocamente la compatibilità logistica del sistema con gli spazi a disposizione e con i percorsi del personale preposto all’utilizzo del sistema e del materiale necessario per l’utilizzo del sistema, anche al fine della valutazione dell’ergonomia generale del sistema*”.

All’esito dell’ostensione dell’offerta tecnica integrale dell’aggiudicataria è risultata infondata la censura nella parte in cui si deduce la mancanza della predetta documentazione nell’offerta di Roche - che invece ha regolarmente prodotto i relativi elaborati in formato DWG -, tanto è vero che Beckman ha dichiarato espressamente di rinunciare al motivo *in parte qua*.

17.1. Risulta invece fondato il primo mezzo nella parte in cui contesta la compatibilità della soluzione offerta dall’aggiudicataria con gli spazi messi a disposizione per il laboratorio di Città di Castello - che, come già riferito in punto di fatto, comportava la demolizione e lo spostamento dei servizi igienici attualmente presenti (che sarebbero stati poi ricostruiti nello spazio adiacente, al momento occupato dai sistemi di preanalitica) al fine di creare un unico *open space* su cui installare i nuovi macchinari -: se è vero che il capitolato tecnico ammetteva alla lettera g) i "*lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione dei sistemi proposti*", è altrettanto vero che il medesimo atto specificava altresì che le ditte avrebbero dovuto “*tenere conto degli spazi/locali disponibili nei vari laboratori, di tutte le strutture impiantistiche presenti (impianti elettrici, idrici, posta pneumatica, smaltimento degli scarti di produzione, carico dei solai ecc.), dei flussi operativi, delle esigenze organizzative, nonché delle installazioni di eventuali altre strumentazioni e/o arredi di supporto*”.

17.1.1. E’ indubbio che il progetto dell’aggiudicataria esorbiti ampiamente i limiti

della compatibilità logistica con gli spazi a disposizione, tanto è vero che introduce modifiche strutturali alla distribuzioni degli ambienti, importanti anche la relativa destinazione funzionale, con durata dei relativi lavori edili ed impiantistici stimati nel cronoprogramma di Roche in almeno 15 giorni. Inoltre nella relazione tecnica dell'aggiudicataria risultano dettagliati graficamente lo stato di fatto e lo stato di progetto, da cui si evincono le modifiche strutturali che verranno apportate, ma non sono invece specificati gli interventi impiantistici di rifacimento dei bagni né i materiali, gli arredi e gli accessori che propone di utilizzare, come prescritto dal disciplinare; inoltre non risultano quantificati neppure i relativi oneri economici, a cui non si accenna neppure nell'offerta economica di Roche che sotto tale profilo è sicuramente indeterminata o comunque condizionata all'assenso della stazione appaltante a tutte le previste modifiche. Tale mancata chiarezza nei rispettivi obblighi contrattuali, conferendo natura indeterminata o condizionata all'offerta, ne deve comportare l'esclusione, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria, in quanto viola i principi del risultato, della buona fede delle parti contrattuali e della parità di trattamento dei partecipanti alla gara di cui agli artt. 1 e 5 del Codice dei contratti pubblici (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23 ottobre 2024, n. 5595, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 16 aprile 2024, n. 1105, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9275).

17.1.2. A questo proposito non colgono nel segno le difese di Roche (nella parte in cui affermano che i relativi lavori saranno oggetto di subappalto) né quelle di Puntozero, che, pur ammettendo l'assenza di un piano transitorio per i nuovi servizi igienici afferma la meritevolezza dell'offerta dell'aggiudicataria sotto il profilo della sua maggiore flessibilità, in quanto il predetto piano sarà "*discusso con i vari referenti dell'Ente Ospedaliero ed eventualmente ridefinito in base alle specifiche esigenze*" ed una soluzione sarà senz'altro concordata in fase esecutiva.

Innanzitutto il punto non è tanto il soggetto che svolgerà i lavori (se l'offerente o la subappaltatrice) bensì la reale consistenza, fattuale ed economica degli stessi, che il disciplinare richiedeva fossero univocamente compatibili con gli spazi a

disposizione: dunque per tali ragioni l'offerta tecnica di Roche risulta in larga parte indeterminata e dunque inammissibile perché condizionata.

17.2. Non solo. La soluzione accettata dalla stazione appaltante come emergente dal cronoprogramma dei lavori inerenti la fase transitoria contenuti nell'offerta tecnica di Roche comporta che per tutta la durata dei lavori:

- non sarà possibile fruire dei servizi igienici, in violazione della previsione di cui all'art. 12 della Delibera del Direttore Generale dell'USL Umbria 1 n. 1435 del 07 novembre 2018, recante linee guida sui parametri di igiene edilizia ambienti di lavoro, ove si dispone che tutti i luoghi di lavoro debbano essere dotati di servizi igienici e di lavandini (ed eventualmente di docce e spogliatoi) di almeno 1,20 mq ciascuno, nella proporzione di un bagno ogni 10 persone;

- le operazioni di analisi dovranno necessariamente interrompersi, in violazione della previsione di cui alla lettera i) del capitolato, secondo cui *“durante le attività di disinstallazione degli attuali sistemi dell'operatore uscente, e l'installazione e collaudo delle nuove apparecchiature, deve essere garantita la continuità delle attività assistenziali H24, con la fornitura di una tecnologia adeguata al carico di lavoro dei Laboratori, secondo un cronoprogramma ben definito”*.

Infatti, sebbene Roche a pag. 14 della sua relazione tecnica per il presidio di Città di Castello scinda in 4 sub-fasi la fase transitoria prevedendo la disinstallazione degli attuali macchinari solo dopo l'installazione di quelli nuovi, il confronto con i grafici e il mancato riferimento in nessuna delle fasi ai servizi igienici dimostrano l'impossibilità materiale di rispettare tale scansione temporale: la strumentazione preanalitica attualmente utilizzata si trova nei locali in cui Roche propone di ricollocare i bagni, quindi è evidente che, per consentire l'esecuzione dei lavori, la preanalitica attuale dovrà essere necessariamente disinstallata prima dell'avvio dei lavori, nella fase 1, e soprattutto prima del momento in cui sarà possibile installare la nuova pre-analitica di cui alla fase 2 e 3 nell'open space (che allo stato di fatti è occupata dai bagni che andranno demoliti).

Discende da ciò un'inevitabile soluzione di continuità nel funzionamento dei sistemi di preanalitica per tutta la durata dei lavori, in palese violazione della prescrizione di cui al capitolato tecnico, oltre alla contemporanea indisponibilità dei servizi igienici per i 15 giorni stimati di durata dei lavori.

Puntozero avrebbe dovuto rilevare l'inosservanza di Roche rispetto alle vincolanti prescrizioni di *lex specialis* di cui sopra e disporre l'esclusione.

18. Anche il terzo motivo di ricorso principale è meritevole di condivisione, limitatamente alla parte in cui lamenta la mancata esclusione di Roche in ragione della mancanza tra le "caratteristiche di minima del Sistema di Preanalitica per tutti i presidi", previste a pag. 5 del capitolato tecnico, di "*un sistema collegato informaticamente al middleware con funzioni di [...] riconoscimento colore tappo*", finalizzato ad individuare le varie matrici biologiche da analizzare ed i relativi esami di compiere.

18.1. Nel manuale d'uso del sistema di preanalitica offerto in gara da Roche, nelle specifiche tecniche del sistema di telecamera QSI, è espressamente indicato che "*non possono essere utilizzate provette con tappo di colore scuro, trasparente, grigio o bianco*" e che "*è impossibile utilizzare numerose combinazioni di tappi colorati*", né la controinteressata ha mai contestato in fatto tale circostanza.

E' chiaro che un sistema che non riconosce alcuni tipi di colori dei tappi (tra cui, ad esempio il grigio che in genere individua l'analisi della glicemia in gravidanza, statisticamente rilevante) non soddisfa il requisito di minima inerente il riconoscimento del colore del tappo, perché appunto, i tappi dei colori di cui sopra non potranno essere riconosciuti.

In proposito non può essere condivisa la difesa di Puntozero secondo cui il riconoscimento di tutti i possibili colori delle provette non costituirebbe una caratteristica prevista a pena di esclusione anche perché il colore sarebbe un elemento non essenziale, potendo i singoli campioni essere riconosciuti comunque tramite lettura del codice a barre: il capitolato richiede espressamente e separatamente entrambe le caratteristiche, ovvero sia il riconoscimento del colore

del tappo che la lettura del codice a barre, e a conferma della centralità di tale caratteristica di minima si richiede ulteriormente la funzione di “*verifica della congruità tra la tipologia della provetta (colore tappo) e analisi programmate (matrice del campione)*”. Tali prescrizioni hanno evidentemente la funzione di garantire la massima certezza quanto all’individuazione del contenuto della provetta anche in riferimento all’analisi da svolgere nei casi in cui il codice a barre non ci sia o sia illeggibile, e l’esame della sola matrice non consenta di giungere a risultati univoci.

Né depone in senso contrario il chiarimento n. 183 del 07 marzo 2023 di Puntozero che a specifica domanda circa il fatto che “*per riconoscimento del colore tappo [...] si richieda una funzione in grado di riconoscere tutti i colori dei tappi attualmente in uso presso i laboratori oggetto di gara, incluse le provette con tappo viola, grigio e rosso*” ha risposto solo “*si conferma quanto previsto nella documentazione di gara*”, dunque avvalorando l’interpretazione letterale della *lex specialis* relativa al riconoscimento del colore del tappo, ovvero di ogni possibile colore.

Quindi Roche doveva essere esclusa anche per la mancanza della predetta caratteristica di minima inerente il mancato riconoscimento del colore delle provette.

18.2. Deve essere invece disattesa l’ulteriore censura recata dal terzo motivo nella parte in cui Roche sarebbe carente della caratteristica di minima inerente l’”Automazione integrata per i presidi di Perugia e Terni”, e segnatamente di un sistema di automazione integrata che assicuri la “*Gestione contemporanea in tutte le fasi di automazione integrata di tutte le matrici biologiche afferenti al laboratorio in provette da 13-16 mm di diametro e 75-100 mm d'altezza*”.

E’ vero infatti che nella relazione tecnica del sistema p612 CCM di Roche le dimensioni delle provette accettate dalla preanalitica in questione sono: diametro esterno massimo mm 15,5 e minimo 11,5 (così escludendo il riconoscimento delle

provette aventi un diametro massimo tra 15,6 e 16 mm e quelle aventi un diametro minimo tra 13 e 13,3 mm) ma è altrettanto vero che in altro documento prodotto in gara dall'aggiudicataria, ovvero nel manuale di istruzioni, si fa riferimento a dimensioni congruenti con quelle richieste, ovvero diametro minimo 11 mm e massimo 16 mm.

Non solo. Deve essere condiviso l'argomento della stazione appaltante e di Roche secondo cui la *lex specialis* non specificava se le misure dovessero includere o meno il tappo delle provette, nel qual caso anche le specifiche indicate da Roche nella relazione tecnica sarebbero congruenti con il requisito di minima.

19. E' meritevole di condivisione anche il quinto motivo di ricorso principale, nella parte in cui contesta l'omessa esclusione di Roche per la mancata offerta del sistema WTE per il trattamento dei reflui in riferimento al presidio di Terni.

19.1. Il capitolato di gara prevede, alla lettera m), che *“La fornitura dovrà prevedere per i Laboratori HUB e SPOKE, soluzioni idonee alla riduzione dei costi di smaltimento di reflui di laboratorio e allo sviluppo di una politica di sostenibilità in termini di basso impatto ambientale (art. 57 D.Lgs 36/2023), rilevabile mediante valvola di prelievo al punto di scarico e conforme ai limiti indicati all'allegato 5, P.Terza, D.Lgs 152/2006 ed approvabile dagli enti certificatori locali preposti, se non presenti nei medesimi. Rimangono a carico del fornitore eventuali adeguamenti degli impianti tecnologici (rete elettrica, sistema di smaltimento reflui prodotti, impianti idrici, di condizionamento, opere di muratura, rete dati etc.) ed edili, necessari per l'installazione della soluzione offerta.”*

In buona sostanza le concorrenti erano onerate di offrire non soltanto un sistema che garantisse lo smaltimento dei reflui, ma una soluzione tecnica che migliorasse ed implementasse gli eventuali impianti già presenti sotto il profilo dei costi di smaltimento e del minore impatto ambientale.

19.2. Roche non nega di aver offerto una soluzione differente da quanto richiesto, ma oltre a contestare la natura escludente della previsione di capitolato, afferma di non aver previsto per Terni un sistema di trattamento reflui analogo a quello già

offerto per gli altri presidi (prevedendo invece una soluzione alternativa, consistente nel raccordo tra la strumentazione e la vasca di raccolta dei reflui già presente presso il laboratorio di Terni) proprio in ragione della presenza di un dispositivo già operante sul posto.

19.3. Le difese della controinteressata non persuadono.

19.3.1. A prescindere dall'assenza di una espressa comminatoria di esclusione o dalla natura di requisito di minima della previsione di disciplinare in contestazione, è indubbio che la mancata offerta della richiesta soluzione tecnica migliorativa costituiva elemento essenziale dell'offerta, come le altre previsioni del medesimo elenco precedute dall'inciso *“si dovrà prevedere in particolare”* (tra cui ad esempio, alla lettera i), la fornitura di una tecnologia idonea a garantire la continuità delle attività, previsione oggetto di ricorso incidentale escludente di Roche); né può militare in senso contrario la circostanza che una simile previsione fosse oggetto di un criterio migliorativo, perché la relativa caratteristica - per la quale Roche aveva in effetti ottenuto 4 punti - aveva contenuto più ampio e comprendeva le *“soluzioni che l'operatore intende mettere in atto per garantire la gestione, lo smaltimento e il monitoraggio dei rifiuti biologici”*.

19.3.2. Peraltro la scelta di Roche di omettere l'offerta della soluzione tecnica migliorativa per il trattamento dei rifiuti biologici – invece che il mero raccordo con la vasca di raccolta reflui con meccanismo di abbattimento (che quindi non è un impianto di trattamento) presente a Terni non poteva neppure essere giustificata dal chiarimento n. 21 di Puntozero, che interpellata sulla possibilità di offrire una specifica soluzione per il laboratorio di Terni, si è limitata a rispondere: *“L'operatore economico dovrà predisporre un progetto sulla base delle esigenze dei singoli luoghi oggetto del servizio”*. Tale chiarimento, se letto nel senso opinato dalla controinteressata, avrebbe natura palesemente modificativa della *lex specialis* e non meramente interpretativa e sarebbe per ciò solo inammissibile (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2025, n. 4432, id. 20 marzo 2025, n. 2291, id.sez.

III, 13 gennaio 2025, n. 196).

In realtà l'unica interpretazione del predetto chiarimento rispettosa delle previsioni di capitolato risiede nella precisazione che proprio in ragione della natura migliorativa della soluzione tecnica per ciascun presidio, la stessa doveva necessariamente tenere conto della situazione specifica di ognuno, dovendo appunto intervenire per ridurre i costi di smaltimento del singolo presidio e minimizzare l'impatto ambientale degli stessi, operando nel senso della sostenibilità: in questo senso era necessario valorizzare le esigenze del singolo laboratorio. Ma ciò non autorizzava Roche ad omettere l'offerta di una soluzione che trattasse i reflui, perché così il laboratorio di Terni, dotato della sola soluzione di raccordo con la vasca di raccolta reflui dotata di semplice abbattimento biologico, si troverebbe privo di un effettivo trattamento dei reflui, in palese violazione del capitolato di gara.

19.4. Dunque avendo omesso di offrire un elemento essenziale dell'offerta, Roche avrebbe dovuto essere esclusa anche per tale ragione.

20. L'accoglimento di tre dei cinque motivi escludenti proposti dalla ricorrente principale esonera il Collegio dall'esaminare anche il secondo ed il quarto, aventi carattere parimenti escludente, ma la cui decisione richiederebbe approfondimenti istruttori che mal si conciliano con la speditezza del presente rito. Invece, allo stato, Beckman difetta di interesse alla delibazione del sesto motivo di ricorso principale, non ritraendo alcuna utilità dall'eventuale riduzione del punteggio tecnico di Roche, stante la sua esclusione.

21. Si deve quindi procedere con l'esame del ricorso incidentale di Roche e dei relativi motivi aggiunti.

22. Deve essere disatteso il primo motivo di ricorso incidentale, tendente ad ottenere l'esclusione da gara di Beckman per il mancato rispetto del Capitolato Tecnico nella parte in cui prevede, a pag. 5, nel paragrafo "*Caratteristiche di minima del Sistema di Preanalitica per tutti i presidi*" che "*In relazione all'offerta strumentale dovranno essere previste due preanalitiche nuove di fabbrica e di*

*ultima generazione per i presidi di Perugia e Terni*”. Roche trae tale presunta carenza dal mancato riferimento all’installazione delle nuove preanalitiche in nessuna delle fasi che dettagliano la soluzione transitoria; emerge, però, sia dall’offerta economica di Beckman che dalla relazione tecnica denominata “Fasi del transitorio” la regolare presenza nell’offerta della ricorrente principale delle due preanalitiche richieste per i laboratori di Perugia e di Terni, e la conseguente infondatezza della censura.

23. Neppure il secondo motivo del gravame incidentale può essere condiviso.

Secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, alla lettera i) *“durante le attività di disinstallazione degli attuali sistemi dell’operatore uscente, e l’installazione e collaudo delle nuove apparecchiature, deve essere garantita la continuità delle attività assistenziali H24, attraverso una tecnologia adeguata al carico di lavoro dei Laboratori, sulla base di un cronoprogramma ben definito”*. Il Disciplinare, all’art. 16, richiede espressamente a tal fine la presentazione di un allegato alla Relazione volto a rappresentare la *“soluzione transitoria proposta dall’operatore economico per garantire la continuità dell’attività”*: dall’esame di tale allegato di Beckman denominato “Fasi di transitorio” Roche deriva, in riferimento a ciascun presidio interessato, la mancata garanzia della prosecuzione dell’attività operativa nella fase transitoria.

Tuttavia le singole censure - accomunate dall’apodittica asserzione secondo cui la mancanza di sistemi di backup porrebbe a rischio la continuità operativa degli strumenti anche in presenza di uno o più macchinari sempre attivi - sono da un lato infondate, perché la *lex specialis* non imponeva espressamente la presenza nella fase transitoria di alcun sistema di backup; inoltre, a ben vedere, le medesime censure si rivelano altresì inammissibili perché in assenza di una specifica previsione di *lex specialis* che prevedesse specifici accorgimenti a tutela della continuità operativa (quali ad esempio uno o più backup in presenza di una o più macchine funzionanti) la valutazione circa la rispondenza delle misure offerte

dall'offerente per assicurare l'effettiva continuità operativa è valutazione tecnica riservata alla stazione appaltante, la quale in assenza di evidente illogicità o traviamiento deve ritenersi insindacabile. In questo senso, pur in riferimento al medesimo requisito essenziale dell'offerta, il primo motivo di ricorso di Beckman è stato accolto perché il difetto di continuità nel funzionamento delle macchine emergeva *ictu oculi* dalla conformazione materiale dei luoghi e dei relativi lavori necessari per installare la strumentazione nella nuova postazione *post operam*; al contrario il motivo in esame impinge sulla valutazione di idoneità dei sistemi offerti da Beckman per garantire la continuità operativa che è oggetto di apprezzamento della Commissione di gara, non sindacabile con le richieste modalità da questo Giudice.

24. Poiché il terzo motivo di ricorso incidentale riguarda la possibile sottrazione di punteggio a Beckman, Roche, in dipendenza dell'esclusione comminata nei suoi confronti, difetta di interesse attuale al suo esame; analogamente anche il quarto motivo è improcedibile per difetto di interesse perché concerne la legittimità delle previsioni di *lex specialis* che verrebbero in rilievo solo in ipotesi di accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso principale, rimasti assorbiti.

25. Occorre ora esaminare i motivi aggiunti al ricorso incidentale, e segnatamente il primo e il secondo mezzo (ovvero il quinto e il sesto, secondo la numerazione utilizzata da Roche in contiguità con il ricorso incidentale) al fine di valutare l'eventuale meritevolezza di esclusione di Beckman per le ulteriori ragioni ivi spiegate.

Entrambi i gravami possono essere esaminati congiuntamente per l'analogia delle questioni trattate, e devono essere respinti. Essi tendono ad escludere la ricorrente per la sostanziale indeterminatezza e incompletezza dell'offerta di Beckman sotto il profilo della mancata specificazione nelle tavole grafiche ovvero nel cronoprogramma della fase transitoria:

- della dismissione e della sostituzione delle pre-analitiche attualmente in uso (Automate 2550) per i presidi di Terni e Perugia, e, soprattutto delle relative

tempistiche di svolgimento;

- quanto ai i laboratori di dimensione minore (per i quali invece è specificato previsto per ciascun sito, un tempo pari a due giorni per l'attività di disinstallazione delle pre-analitiche esistenti e installazione del nuovo sistema Automate), di un idoneo corredo tecnico organizzativo a comprova dell'efficienza e della continuità dei laboratori durante le fasi transitorie.

Occorre ricordare che la *lex specialis* prevedeva all'art. 16 del Disciplinare, rubricato "offerta tecnica", che ciascun offerente debba produrre a pena di esclusione, una Relazione contenente "*e) Cronoprogramma (GANTT) delle attività di consegna, installazione ben definito per ogni singola struttura sanitaria e ospedaliera in relazione ad ogni lotto di partecipazione sia per le soluzioni transitorie che per le soluzioni definitive*".

25.1. E' evidente, quindi, che era onere delle offerenti predisporre un cronoprogramma dettagliato per fasi in cui venissero specificate le tempistiche dei lavori di installazione dei sistemi e disinstallazione di quelli precedenti: dall'esame della relazione tecnica di Beckman in riferimento alla fase transitoria emerge la puntuale scansione temporale delle varie fasi con l'indicazione delle relativa durata per i presidi di Perugia e Terni. In particolare le due operazioni – che Beckman afferma particolarmente semplificate dal fatto che anche le macchine precedenti erano state fornite da costei – risultano indicati nella fase 1 e nella fase 2, rispettivamente di durata 17 e 11 giorni. Le operazioni di configurazione, l'interconnessione con gli analizzatori, l'interfacciamento e le relative verifiche di qualità prestazionale, funzionale e di collaudo sono invece collocate nella fase 3, di durata 19 giorni. La *lex specialis* non imponeva un livello di dettaglio ulteriore quanto alle tempistiche, peraltro difficilmente prevedibili ex ante.

25.2. Come ammesso da Roche, per i laboratori minori era puntualmente dettagliata in 2 giorni anche la tempistica di disinstallazione ed installazione della strumentazione, proprio in ragione della minore complessità dei laboratori cd.

Spoke. Come già esposto, la pretesa di un ulteriore dettaglio nelle operazioni di disinstallazione ed installazione dei nuovi dispositivi non trova appiglio nella *lex specialis* (che si limita a richiedere, come visto, un cronoprogramma dettagliato) e la contestazione dell'adeguatezza della documentazione prodotta dall'offerente, in assenza di specifiche censure di travisamento, illogicità e irragionevolezza spiegate avverso l'operato della Commissione di Gara appare, nuovamente, un inammissibile tentativo di sindacare la discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

26. Gli ulteriori due motivi di ricorso incidentale sono improcedibili per difetto di interesse, in quanto, una volta esclusa, Roche non ha più interesse a conseguire una riduzione di punteggio nei confronti dell'unica offerente rimasta in gara ed attuale aggiudicataria.

27. Per quanto esposto, dall'accoglimento del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti deriva l'esclusione da gara di Roche Diagnostics, con la conseguente nuova aggiudicazione in favore della seconda offerente Beckman Coulter; all'uopo deve dichiararsi l'inefficacia del contratto stipulato il 16 settembre 2025 tra Roche Diagnostics ed Usl Umbria 1, ed il conseguente subentro della ricorrente principale.

28. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti al predetto ricorso nei sensi e nei limiti indicati;
- b) respinge in parte il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti e per la restante parte li dichiara improcedibili;
- c) dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra Roche Diagnostics ed Usl Umbria 1 e dispone il subentro di Beckman Coulter.

Condanna PuntoZero e Roche Diagnostics al rimborso in favore di Beckman Coulter delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di € 6.000,00= (seimila/00), di cui la metà a carico di ciascuna, oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Elena Daniele, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Elena Daniele**

**IL PRESIDENTE**

**Pierfrancesco Ungari**

**IL SEGRETARIO**